

Legislatura 19^a - 9^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 245 del 14/10/2025

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1484

G/1484/12/9 (già em. 10.0.4)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),

premessi che:

il disegno di legge in esame, al Capo I, detta disposizioni per favorire l'aggregazione e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso la previsione di interventi fiscali volti al sostegno di alcuni comparti strategici, come quello della moda;

il settore moda genera una cifra di affari di circa 100 miliardi di euro con oltre 53 mila aziende attive. Il settore rappresenta uno dei simboli più riconosciuti del *Made in Italy* nel mondo;

le piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, costituiscono l'ossatura produttiva del comparto, impiegando circa 244 mila addetti;

la crisi dei consumi, l'instabilità dei mercati internazionali e l'aumento dei costi di produzione stanno mettendo a rischio la tenuta occupazionale e la continuità produttiva di queste realtà artigianali;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità adottare interventi volti a garantire la tenuta occupazionale delle imprese del comparto moda, salvaguardando il patrimonio produttivo e culturale che esse esprimono.

G/1484/13/9 (già em. 11.0.66)

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese" (AS 1484),

premessi che:

con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è stato introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) con l'obiettivo di rendere più trasparente e ordinato il sistema dell'offerta turistica, sia per quanto riguarda le strutture ricettive tradizionali, sia per le locazioni turistiche brevi;

il CIN rappresenta per l'intero settore turistico un tassello fondamentale del processo di modernizzazione del comparto, peraltro fortemente condiviso dagli operatori del settore;

tuttavia, la fase di attuazione del CIN presenta ad oggi alcune criticità, in particolare legate ai tempi di rilascio del codice regionale CIR, che in molti casi risultano ancora incerti ed eccessivamente lunghi;

da qui l'esigenza di giungere a soluzioni che rispondano in maniera efficace alle esigenze delle imprese di settore di snellimento delle procedure amministrative per il rilascio del suddetto codice, fermo restando rispetto delle regole stabilite;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire un coordinamento con le regioni e le province di Trento e di Bolzano al fine di giungere alla piena operatività della procedura automatizzata per il rilascio del Codice identificativo nazionale, garantendo alle imprese certezza nei tempi e trasparenza nei procedimenti.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1484 recante "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"

premessi che:

l'attuale scenario economico evidenzia come l'accesso a risorse finanziarie adeguate rimanga una sfida significativa per molte PMI, spesso costrette a dipendere eccessivamente dal credito bancario tradizionale;

tale dipendenza le rende più vulnerabili alle fluttuazioni dei mercati e limita la loro capacità di investire in innovazione, digitalizzazione e sviluppo; per tale motivo, l'introduzione di canali di finanziamento alternativi - come il *venture capital*, il *private equity*, il *crowdfunding* e i *minibond* - rappresenta un'opportunità strategica, ma spesso le imprese non possiedono le conoscenze o le competenze interne per navigare efficacemente in questi mercati più complessi;

i dati dimostrano che un maggiore afflusso di capitali verso l'economia reale, in particolare per le PMI e l'ecosistema dell'innovazione, può generare effetti economici moltiplicatori;

la costituzione di centri per la finanza d'impresa presso le Camere di commercio non è solo un'opportunità, ma una necessità strategica;

tali centri permetteranno di: 1) sensibilizzare e informare le imprese sulle nuove opportunità di finanziamento derivanti dai canali alternativi al credito tradizionale; 2) offrire servizi consulenziali e di affiancamento personalizzati, aiutando le imprese a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare gli strumenti più idonei; 3) fornire formazione specifica per accrescere le competenze finanziarie interne alle imprese, rendendole più autonome e preparate nella gestione del rapporto con il credito e gli investitori;

si rende quindi necessario da un lato, colmare un persistente *gap* nell'accesso ai mercati finanziari per le PMI italiane, in particolare per le *start-up* innovative, dall'altro, promuovere un'accresciuta consapevolezza e competenza finanziaria all'interno del tessuto imprenditoriale, elementi cruciali per la crescita e l'innovazione,

impegna il Governo:

a rafforzare in maniera strutturale il sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nell'accesso al credito e ai canali di finanziamento alternativi, attraverso la costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, per i fini indicati in premessa.

Art. 8

8.22 (testo 2)

Centinaio, Bergesio, Bizzotto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG» con le seguenti: «, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG, nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole».

8.23 (testo 2)

Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La

procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG» con le seguenti: «, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG, nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole».

Art. 11

11.0.68 (testo 2)

De Carlo, Salvitti, Bergesio, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato."».

Art. 13

13.100/1 (testo 3)

Maffoni, Fallucchi, Bergesio, Amidei

All'emendamento, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "non oltre novanta giorni" con le seguenti: "non oltre trenta giorni";*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale".*

13.100/13 (testo 2)

Bergesio, Bizzotto, Centinaio

All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».

13.100/14 (testo 2)

Fregolent

All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».

13.100/15 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Fregolent

All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».

13.100/16 (testo 2)

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

All'emendamento, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.»

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e quelle non più attuali in ragione della decorrenza di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da parte dell'autore».

Art. 19

19.0.3 (testo 2)

Amidei, Ancorotti, Bergesio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)

1. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa i seguenti requisiti:

a) l'impresa capofila e le imprese di filiera hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente capo;

b) i titolari o amministratori non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;

c) l'impresa capofila o le imprese di filiera non sono state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale;

d) l'impresa capofila e le imprese di filiera sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. La certificazione unica di conformità ha un periodo di validità di un anno e può essere rilasciata dai revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. I soggetti certificatori di cui al comma 2 verificano la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo. A tal fine, hanno diritto ad ottenere dall'impresa capofila e dalle imprese di filiera documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione anche, La certificazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza presentata dall'impresa capofila. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio della certificazione.

4. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Unitamente alla richiesta di annotazione, il soggetto certificatore trasmette gli atti in base ai quali ha rilasciato il certificato unico.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, e dell'economia e delle finanze sono dettate specifiche disposizioni per la formulazione dell'istanza, il contenuto della certificazione unica di conformità, nonché per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per la eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, che gravano comunque sull'istante nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di quanto previsto dagli accordi di cui al comma 6 ove conclusi, nonché per l'istituzione e le modalità di annotazione del registro di cui al comma 4.

6. Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite le modalità attraverso le quali le società capofila contribuiscono ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica.».

19.0.5 (testo 2)

Amidei, Ancorotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Filiera della moda certificata)

1. Le imprese di filiera e la società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità, possono utilizzare, nella propria attività promozionale, la dizione "Filiera della moda certificata", nonché, quanto alla capofila, fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in conseguenza degli adempimenti relativi all'adozione del modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità di cui comma 2. In caso di utilizzo abusivo della suddetta dizione o di altre dizioni suscettibili di ingenerare confusione con essa, si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

19.0.8 (testo 2)

[Amidei](#), [Ancorotti](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni)

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 abitanti".

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: "potenziali investitori esteri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto".

3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "affari esteri e della cooperazione internazionale,", sono aggiunte le seguenti: "da un rappresentante del Ministero del turismo".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per l'attrazione degli investimenti».

Coord.1

I Relatori

All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri" con le seguenti: "assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri";

All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "e allo stesso tempo" e, al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise" con le seguenti: "con le altre disposizioni in materia";

All'articolo 8, comma 1, lettera a), capoverso "5-ter", dopo le parole: "umane, finanziarie e strumentali", inserire la seguente: "disponibili";

All'articolo 10, modificato dagli emendamenti 10.4 (testo 2) e identici, al comma 2, sostituire le parole: "operatore economico della distribuzione" con le seguenti: "operatore della distribuzione di prodotti alimentari";

Al titolo, sopprimere le parole: "Disegno di".